

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (UE) N. 28/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2012

che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

► **M1**

Regolamento di esecuzione (UE) n. 468/2012 della Commissione del 1° giugno 2012

n.	pag.	data
L 144	1	5.6.2012



REGOLAMENTO (UE) N. 28/2012 DELLA COMMISSIONE
dell'11 gennaio 2012

**che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il
transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che
modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n.
1162/2009**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 ⁽⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, in particolare l'articolo 48, paragrafo 1 e l'articolo 63, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 97/78/CE stabilisce che i controlli veterinari su prodotti provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità devono essere effettuati dagli Stati membri in conformità a tale direttiva e al regolamento (CE) n. 882/2004.

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽⁵⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

▼B

- (2) Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa regole generali in base alle quali effettuare controlli ufficiali tesi a verificare la conformità a norme miranti, in particolare, a prevenire, a eliminare o a ridurre a livelli accettabili rischi per l'uomo e gli animali che possono presentarsi sia direttamente che attraverso l'ambiente.
- (3) La direttiva 2002/99/CE fissa le norme generali di polizia sanitaria che disciplinano tutte le fasi di produzione, trasformazione, distribuzione nell'Unione nonché l'introduzione dai paesi terzi di prodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano.
- (4) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale per gli operatori del settore alimentare. L'articolo 6, paragrafo 4, di tale regolamento stabilisce che gli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti) devono garantire che i prodotti trasformati di origine animale contenuti in tali alimenti soddisfano determinate condizioni di polizia sanitaria da esso fissate. Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce inoltre che essi devono poter dimostrare, per esempio attraverso appositi documenti o certificati di aver ottemperato a tale prescrizione.
- (5) Il regolamento (CE) n. 853/2004 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006. Tuttavia, l'applicazione con effetto immediato di alcune di queste misure a partire da tale data avrebbe comportato in alcuni casi problemi di ordine pratico.
- (6) Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ⁽¹⁾, introduceva pertanto una deroga dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, grazie alla quale gli operatori del settore alimentare che importassero alimenti contenenti prodotti composti potevano essere esentati dall'obbligo imposto da tale articolo.
- (7) Il regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 2076/2005. Il regolamento (CE) n. 1162/2009 contiene la stessa deroga dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004 già introdotta dal regolamento (CE) n. 2076/2005.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1162/2009 stabilisce inoltre che l'importazione di prodotti composti deve eventualmente essere conforme alle norme armonizzate dell'Unione e, altrimenti, alle norme nazionali messe in atto dagli Stati membri.
- (9) Il regolamento (CE) n. 1162/2009 resta in vigore fino al 31 dicembre 2013.

⁽¹⁾ GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.

⁽²⁾ GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 10.

▼B

- (10) La decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE ⁽¹⁾, stabilisce che alcuni prodotti composti devono essere sottoposti a controlli veterinari al momento della loro importazione nell'Unione. Secondo tale decisione, i prodotti composti da sottoporre ai controlli veterinari sono quelli che contengono prodotti trasformati a base di carne, quelli in cui almeno la metà della massa sia costituita da un prodotto trasformato di origine animale diverso da un prodotto trasformato a base di carne e quelli che non contengono prodotti trasformati a base di carne e in cui meno della metà della massa sia costituita da un prodotto trasformato a base di latte ove i prodotti finali non soddisfino alcuni requisiti della decisione 2007/275/CE.
- (11) La decisione 2007/275/CE stabilisce inoltre alcune modalità di certificazione dei prodotti composti da sottoporre ai controlli veterinari. Ciò significa che prodotti composti contenenti prodotti trasformati a base di carne saranno accompagnati, al momento dell'introduzione nell'Unione, dal pertinente certificato per i prodotti a base di carne, richiesto dalla legislazione dell'Unione. I prodotti composti contenenti prodotti caseari trasformati da sottoporre ai controlli veterinari, saranno accompagnati al momento dell'introduzione nell'Unione dal pertinente certificato richiesto dalla legislazione dell'Unione. Inoltre, prodotti composti da sottoporre ai controlli veterinari, contenenti unicamente prodotti trasformati della pesca od ovoprodotti, saranno accompagnati al momento dell'introduzione nell'Unione dal pertinente certificato richiesto dalla legislazione dell'Unione o da un documento commerciale se non è prescritto alcun certificato.
- (12) I prodotti composti da sottoporre ai controlli veterinari ai sensi della decisione 2007/275/CE sono, naturalmente, quelli che possono presentare rischi più elevati per la sanità pubblica. I livelli dei potenziali rischi per la sanità pubblica variano a seconda del prodotto di origine animale incluso nel prodotto composto, della percentuale in cui il prodotto di origine animale è presente nel prodotto composto, il trattamento cui quest'ultimo è stato sottoposto nonché dalla stabilità della sua conservazione.
- (13) È perciò opportuno che le disposizioni di sanità pubblica prescritte dal regolamento (CE) n. 853/2004 si applichino a tali prodotti composti anche prima che spiri la deroga di cui al regolamento (CE) n. 1162/2009.
- (14) È necessario, in particolare, che il presente regolamento determini la certificazione della conformità alle disposizioni di sanità pubblica prescritte dal regolamento (CE) n. 853/2004, per consentire l'importazione di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne trasformati, di prodotti composti in cui almeno la metà della massa sia costituita da prodotti a base di latte o da prodotti della pesca trasformati o da ovoprodotti, nonché di prodotti composti che non contengono prodotti a base di carne trasformati e in cui meno della metà della massa sia costituita da un prodotto trasformato a base di latte, se i prodotti finali non si conservano

⁽¹⁾ GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.

▼B

a temperatura ambiente o se la loro massa non subisce durante la fabbricazione un trattamento di cottura o termico completo tale da denaturare tutte le materie prime.

- (15) L'applicazione della deroga di cui al regolamento (CE) n. 1162/2009 a questi prodotti composti può pertanto cessare.
- (16) La legislazione dell'Unione contiene già le norme di polizia veterinaria relative a tali prodotti composti. Ai sensi di tali norme, tali prodotti composti possono essere importati esclusivamente da paesi terzi autorizzati.
- (17) Il presente regolamento deve contenere il modello di un certificato sanitario specifico attestante la conformità di tali prodotti composti importati nell'Unione alle suddette norme di sanità pubblica e polizia veterinaria. Pertanto, la certificazione richiesta ai sensi della decisione 2007/275/CE per questi prodotti composti non è più necessaria.
- (18) Per gli altri prodotti composti, costituiti per almeno metà della loro massa da prodotti d'origine animale diversi dai prodotti a base di latte, o della pesca o dagli ovoprodotti, continua a essere necessaria la certificazione di cui alla decisione 2007/275/CE. Tuttavia, per ragioni di semplificazione e di chiarezza della legislazione dell'Unione, è opportuno includere tale certificazione nel presente regolamento, in modo che le principali norme di certificazione dei prodotti composti siano esposte in un unico atto.
- (19) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/275/CE e il regolamento (CE) n. 1162/2009.
- (20) Per ragioni di polizia veterinaria, occorre prevedere un certificato e una serie di condizioni specifiche di transito attraverso l'Unione. Tali condizioni vanno comunque applicate solo ai prodotti composti contenenti prodotti a base di carne trasformati o prodotti lattiero-caseari trasformati.
- (21) Data la situazione geografica di Kaliningrad che interessa soltanto la Lettonia, la Lituania e la Polonia, è opportuno prevedere condizioni specifiche per il transito attraverso l'Unione di partite destinate alla Russia e da essa provenienti.
- (22) Per evitare perturbazioni negli scambi, l'uso di certificati conformi alla decisione 2007/275/CE, rilasciati prima della data di applicazione del presente regolamento, devono essere autorizzati per un periodo transitorio.
- (23) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

▼B

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti la certificazione di partite costituite da alcuni prodotti composti, introdotti nell'Unione da paesi terzi.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2007/275/CE.

*Articolo 3***Importazioni di alcuni prodotti composti**

1. Le partite dei seguenti prodotti composti, introdotti nell'Unione, provengono da un paese terzo, o da una parte di esso, autorizzato a introdurre nell'Unione partite di prodotti d'origine animale contenute in tali prodotti composti, e i prodotti d'origine animale usati per fabbricare tali prodotti composti avranno la loro origine in stabilimenti conformi all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004:

- a) prodotti composti, contenenti prodotti a base di carne trasformati, di cui all'articolo 4, lettera a), della decisione 2007/275/CE;
- b) prodotti composti, contenenti prodotti caseari trasformati, di cui all'articolo 4, lettere b) e c), della decisione 2007/275/CE;
- c) prodotti composti, in cui almeno la metà della massa è costituita da prodotti trasformati della pesca od ovoprodotti, di cui all'articolo 4, lettera b), della decisione 2007/275/CE.

2. Le partite di prodotti composti di cui al paragrafo 1 devono essere accompagnate da un certificato conforme al modello di certificato sanitario illustrato all'allegato I e conforme alle condizioni stabilite da tali certificati.

3. Partite di prodotti composti, in cui almeno metà della massa sia costituita da prodotti d'origine animale diversi da quelli di cui al paragrafo 1, devono provenire da un paese terzo, o da una parte di esso, autorizzato a introdurre nell'Unione partite di prodotti d'origine animale contenute in tali prodotti composti e devono essere accompagnate al momento dell'introduzione nell'Unione dal pertinente certificato richiesto dalla legislazione dell'Unione o da un documento commerciale se non è prescritto alcun certificato.



Articolo 4

Transito e stoccaggio di alcuni prodotti composti

L'introduzione nell'Unione di partite di prodotti composti, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), non destinate all'importazione nell'Unione ma a un paese terzo con transito immediato o dopo stoccaggio nell'Unione, ai sensi degli articoli 11, 12 o 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, è autorizzata solo alle seguenti condizioni:

- a) esse provengono da un paese terzo, o da una parte di esso, autorizzato a introdurre nell'Unione partite di prodotti d'origine animale contenute in tali prodotti composti e soddisfano le pertinenti condizioni di trattamento per tali prodotti, ai sensi della decisione 2007/777/CE della Commissione ⁽¹⁾ e del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione ⁽²⁾, per il prodotto d'origine animale interessato;
- b) sono accompagnate da un certificato sanitario redatto in conformità al modello di certificato sanitario cui all'allegato II;
- c) soddisfano le norme specifiche di polizia veterinaria che regolano l'importazione nell'Unione dei prodotti d'origine animale contenuti nei prodotti composti interessati, esposte nell'attestato zoosanitario nel modello di certificato sanitario di cui al punto b);
- d) la loro ammissione al transito, e all'eventuale stoccaggio, è certificata dal documento veterinario comune di entrata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione ⁽³⁾, firmato dal veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliere di introduzione nell'Unione.

Articolo 5

Deroga per il transito di partite provenienti dalla Russia e ad essa destinate

1. In deroga all'articolo 4, è autorizzato il transito attraverso l'Unione, per strada o ferrovia, tra i posti di ispezione frontaliere designati di Lettonia, Lituania e Polonia elencati nella decisione 2009/821/CE della Commissione ⁽⁴⁾, di partite di prodotti composti di cui all'articolo 3, provenienti dalla Russia e ad essa destinate, direttamente o attraverso un paese terzo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) i servizi veterinari dell'autorità competente appongono alla partita un sigillo numerato progressivamente presso il posto di ispezione frontaliere di introduzione nell'Unione;
- b) ogni pagina dei documenti di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE che accompagnano la partita reca il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA UE VERSO LA RUSSIA» apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto di ispezione frontaliere di introduzione nell'Unione;

⁽¹⁾ GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

▼B

- c) i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;
- d) il veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione certifica l'ammissione della partita al transito con il documento veterinario comune di entrata.
2. Nel territorio dell'Unione, le partite di cui sopra non possono essere oggetto di operazioni di scarico o di stoccaggio, quali definite all'articolo 12, paragrafo 4 o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE.
3. L'autorità competente effettua controlli periodici volti a verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotto in uscita dal territorio dell'Unione corrispondano a quelli in entrata nell'Unione.

*Articolo 6***Modifica della decisione 2007/275/CE**

L'articolo 5 della decisione 2007/275/CE è soppresso.

*Articolo 7***Modifica del regolamento (CE) n. 1162/2009**

Nel regolamento (CE) n. 1162/2009, all'articolo 3, il paragrafo 2, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale, diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione (*), sono esenti dall'obbligo previsto in tale articolo.

(*) GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1.»

*Articolo 8***Disposizione transitoria**

Per un periodo transitorio che termina il 30 settembre 2012, le partite di prodotti composti, per le quali siano stati rilasciati i certificati pertinenti ai sensi dell'articolo 5 della decisione 2007/275/CE prima del 1° marzo 2012, possono continuare a essere introdotti nell'Unione.

*Articolo 9***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ **M1**

ALLEGATO I

Modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di prodotti composti destinati al consumo umano

PAESE		Certificato veterinario per l'UE		
Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a. I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6.	
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento	I.9. Paese di destinazione
	I.13. Luogo di carico		I.10.	I.12.
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.14. Data di partenza	I.16. PIF d'ingresso nell'UE I.17.
	I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)	I.20. Quantità
	I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli	
	I.23. Numero del sigillo/del contenitore		I.24. Tipo di imballaggio	
	I.25. Merce certificata per Consumo umano <input type="checkbox"/>		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>	
I.26.		I.28. Identificazione della merce Impianto di fabbricazione Numero di colli Natura della merce Peso netto Numero del lotto		



PAESE

Prodotti composti destinati al consumo umano

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.			
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale/ispettore ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), relativo alla provenienza dei prodotti d'origine animale usati nella fabbricazione dei prodotti composti sopra descritti, che i prodotti composti sopra descritti sono stati fabbricati conformemente a tali disposizioni e, in particolare, che provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;</p> <p>II.2. i prodotti composti descritti sopra contengono:</p> <p>(¹) oppure [II.2.A Prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati (²) in qualunque quantità, che soddisfano le disposizioni di polizia veterinaria di cui alla decisione 2007/777/CE della Commissione e contengono i seguenti ingredienti carnei conformi ai criteri di seguito elencati:</p> <table border="1" data-bbox="335 694 1402 728"> <thead> <tr> <th data-bbox="335 694 590 728">Specie A)</th> <th data-bbox="590 694 877 728">Trattamento B)</th> <th data-bbox="877 694 1101 728">Origine C)</th> <th data-bbox="1101 694 1402 728">Stabilimento/i autorizzato/i D)</th> </tr> </thead> </table> <p>A) Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati. La legenda dei codici è la seguente: BOV = animali domestici bovini (<i>Bos taurus</i>, <i>Bison bison</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e loro incroci); OVI = animali domestici delle specie ovina (<i>Ovis aries</i>) e caprina (<i>Capra hircus</i>); EQI = animali domestici della specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci); POR = animali domestici della specie suina (<i>Sus scrofa</i>); RM = conigli domestici; PFG = pollame domestico e selvaggina da penna d'allevamento; RUF = animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi; RUW = animali non domestici in libertà diversi dai suidi e dai solipedi; SUW = suidi non domestici in libertà; EQW = solipedi non domestici in libertà; WL = leporidi selvatici; WGB = volatili selvatici.</p> <p>B) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto, secondo quanto precisato nell'allegato II, parti 2, 3 e 4, della decisione 2007/777/CE.</p> <p>C) Inserire il codice ISO del paese d'origine del prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati in base all'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE; qualora la legislazione dell'Unione preveda una regionalizzazione per il relativo ingrediente carneo, indicare la regione ai sensi dell'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE oppure lo Stato membro dell'Unione europea. Il paese di origine dei prodotti a base di carne deve rispettare uno dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> — corrispondere al paese esportatore indicato nella casella I.7; — essere uno Stato membro dell'Unione europea; — essere un paese terzo, o una parte del medesimo, autorizzato a esportare nell'Unione prodotti a base di carne sottoposti al trattamento A di cui all'allegato II della decisione 2007/777/CE, a condizione che il paese terzo in cui il prodotto composto viene fabbricato sia anch'esso autorizzato a esportare nell'Unione prodotti a base di carne sottoposti al suddetto trattamento. <p>D) Inserire il numero di riconoscimento UE per gli stabilimenti d'origine dei prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati contenuti nel prodotto composto.</p> <p>E) Se provengono da animali della specie bovina, ovina o caprina, le carni fresche e/o gli intestini utilizzati nella preparazione di prodotti a base di carne e/o di intestini trattati sono soggetti alle seguenti condizioni a seconda della categoria di rischio di BSE del paese d'origine:</p> <p>(¹) (E.1) nel caso di importazioni da un paese o da una regione di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione (nell'ultima versione modificata) con un rischio di BSE trascurabile:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio; 2) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem; <p>(¹) 3) se nel paese o nella regione sono stati registrati casi indigeni di BSE:</p> <ol style="list-style-type: none"> (¹) a) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; oppure (¹) b) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini; 	Specie A)	Trattamento B)	Origine C)	Stabilimento/i autorizzato/i D)	
Specie A)	Trattamento B)	Origine C)	Stabilimento/i autorizzato/i D)			



PAESE

Prodotti composti destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(¹) (E.2) nel caso di importazioni da un paese o da una regione di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione (nell'ultima versione modificata), con un rischio di BSE controllato:</p> <p>1) il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>2) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;</p> <p>3) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale destinati all'esportazione non sono stati macellati previo stordimento tramite iniezione di gas nella cavità cranica, o abbattuti con lo stesso metodo, o macellati previo stordimento mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>(¹) (³) 4) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;</p> <p>(¹) (⁴) 5) nel caso di intestini provenienti originariamente da un paese o da una regione con un rischio di BSE trascurabile, le importazioni di intestini trattati devono soddisfare le seguenti condizioni:</p> <p>a) il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;</p> <p>(¹) c) se gli intestini provengono da un paese o da una regione in cui sono stati segnalati casi indigeni di BSE:</p> <p>(¹) i) tgli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; oppure</p> <p>(¹) ii) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>(¹) (E.3) nel caso di importazioni da un paese o da una regione con un rischio di BSE indeterminato, di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione:</p> <p>1) ai bovini, agli ovini e ai caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;</p> <p>2) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>(¹) (⁵) 3) i prodotti ottenuti da bovini, ovini e caprini non sono derivati da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;</p> <p>iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;</p> <p>(¹) (⁴) 4) nel caso di intestini provenienti da un paese o da una regione con un rischio di BSE trascurabile, le importazioni di intestini trattati devono soddisfare le seguenti condizioni:</p> <p>a) il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio di BSE indeterminato in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;</p>		



PAESE

Prodotti composti destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(¹) c) se gli intestini provengono da un paese o da una regione in cui sono stati segnalati casi indigeni di BSE:</p> <p>(¹) i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; oppure</p> <p>(¹) ii) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001.]</p> <p>(¹) e/oppure [II.2.B Prodotti lattiero-caseari trasformati (⁶) in una quantità che sia pari ad almeno la metà della massa del prodotto composto, oppure prodotti lattiero-caseari non a lunga conservazione in qualsiasi quantità che:</p> <p>a) siano stati fabbricati in (paese) nello stabilimento (numero di riconoscimento degli stabilimenti d'origine dei prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto composto autorizzati, al momento della fabbricazione, all'esportazione di prodotti lattiero-caseari nell'UE). Il paese di origine dei prodotti a base di latte deve rispettare uno dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> — corrispondere al paese esportatore indicato nella casella I.7.; — essere uno Stato membro dell'Unione europea; — essere un paese terzo autorizzato a esportare nell'Unione latte e prodotti a base di latte compresi nella colonna A o B dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, a condizione che il paese terzo in cui il prodotto composto viene fabbricato sia anch'esso autorizzato, alle stesse condizioni, a esportare nell'Unione latte e prodotti a base di latte. <p>Il paese d'origine indicato alla casella I.7. deve figurare nell'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e il trattamento deve essere conforme al trattamento previsto nel suddetto elenco per il paese in questione;</p> <p>b) sono stati fabbricati a partire da latte proveniente da animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) controllati dal servizio veterinario ufficiale; ii) provenienti da aziende non soggette a restrizioni per afta epizootica o peste bovina, e iii) sottoposti a controlli veterinari periodici per accertare l'osservanza delle condizioni di polizia sanitaria di cui alla sezione IX, capitolo I dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE; <p>c) sono prodotti lattiero-caseari fabbricati a partire da latte crudo ottenuto da:</p> <p>(¹) a seconda dei casi [vacche, pecore, capre o bufale e, prima dell'importazione nel territorio dell'UE, sono stati sottoposti o sono stati fabbricati a partire da latte crudo che è stato sottoposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> (¹) a seconda dei casi [a un trattamento di pastorizzazione con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto mediante pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e comunque sufficiente a garantire una reazione negativa a un test di fosfatasi alcalina eseguito immediatamente dopo il trattamento.]; (¹) oppure [a un processo di sterilizzazione, fino a ottenere un valore F₀ pari o superiore a 3;] (¹) oppure [a un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;] (¹) oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato a latte con pH inferiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina;] (¹) oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato 2 volte a latte con pH pari o superiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina, immediatamente seguito da: <ul style="list-style-type: none"> (¹) a seconda dei casi [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora], (¹) oppure [un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, combinato all'essiccazione.]; <p>(¹) oppure [animali diversi da vacche, pecore, capre o bufale e, prima dell'importazione nel territorio dell'UE, sono stati sottoposti o sono stati fabbricati a partire da latte crudo che è stato sottoposto:</p>		



PAESE

Prodotti composti destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(¹) <i>a seconda dei casi</i> [a un processo di sterilizzazione, fino a ottenere un valore F_0 pari o superiore a 3;]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [a un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]</p> <p>d) sono stati prodotti il o nel periodo dal al (⁷).]</p> <p>(¹) <i>e/oppure</i> [II.2.C Prodotti della pesca trasformati toriginari dello stabilimento riconosciuto n. (⁸) sito nel paese (⁹)]</p> <p>(¹) <i>e/oppure</i> [II.2.D Ovoprodotti trasformati toriginari del paese autorizzato (⁹)]</p> <p>Sono stati fabbricati a partire da uova provenienti da uno stabilimento che soddisfa le condizioni di cui alla sezione X dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e che, alla data del rilascio del presente certificato, è indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008 e</p> <p><i>a seconda dei casi</i></p> <p>(¹) II.2.D.1 [attorno al quale, in un raggio di 10 chilometri (comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo), non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;]</p> <p><i>oppure</i></p> <p>(¹) II.2.D.2 [gli ovoprodotti sono stati trasformati:</p> <p>(¹) [l'albume liquido è stato portato:</p> <p>(¹) [a 55,6 °C per 870 secondi;]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [with 56,7 °C for 232 seconds.]]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [il 10 % di tuorlo salato è stato portato a 62,2 °C per 138 secondi;]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [l'albume essiccato è stato portato:</p> <p>(¹) [a 67 °C per 20 ore;]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [a 54,4 °C per 513 ore.]]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [le uova intere sono state portate almeno:</p> <p>(¹) [a 60 °C per 188 secondi;]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [sono state completamente cotte.]]</p> <p>[le miscele di uova intere sono state portate almeno:</p> <p>(¹) [a 60 °C per 188 secondi;]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [a 61,1 °C per 94 secondi.]]</p>		
<p>Note</p> <p>Parte I:</p> <p>— Casella I.7.: Inserire il codice ISO del paese d'origine del prodotto composto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati compreso nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE e/o dei prodotti a base di latte trasformati di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione e/o dei prodotti della pesca trasformati di cui agli allegati I e II della decisione 2006/766/CE della Commissione e/o degli ovoprodotti trasformati di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione.</p> <p>— Casella I.11.: Nome, indirizzo ed eventuale numero di registrazione/riconoscimento degli stabilimenti di fabbricazione dei prodotti composti. Nome del paese d'origine, che deve coincidere con il paese d'origine indicato alla casella I.7.</p> <p>— Casella I.15.: Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e veicoli stradali), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). In caso di trasporto mediante container, indicare alla casella I.23. il numero totale dei container, il loro numero d'immatricolazione e l'eventuale numero di serie dei sigilli. In caso di operazioni di scarico e carico, lo speditore ne deve informare il PIF di introduzione nell'Unione europea.</p> <p>— Casella I.19.: Utilizzare il codice pertinente del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane, ad esempio: 16.01; 16.02; 16.03; 16.04; 16.05; 19.01; 19.02; 19.05; 20.04; 20.05; 21.03; 21.04; 21.05; 21.06.</p> <p>— Casella I.20.: Indicare il peso lordo e il peso netto totali.</p>		



PAESE

Prodotti composti destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>— Casella I.23.: Nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.28.: Impianto di fabbricazione: nome, indirizzo ed eventuale numero di riconoscimento degli stabilimenti di fabbricazione dei prodotti composti. Natura della merce: in caso di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati, indicare «prodotto a base di carne», «stomaci trattati», «vesciche trattate» o «intestini trattati». In caso di prodotto composto contenente prodotti lattiero-caseari indicare «prodotto lattiero-caseario». In caso di prodotti composti contenenti prodotti della pesca trattati, specificare se provengono dall'acquacoltura o se sono di origine selvatica. In caso di prodotti composti contenenti ovoprodotti specificare il contenuto percentuale di uova.</p> <p>Parte II:</p> <p>(1) Barrare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Prodotti a base di carne di cui al punto 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 e stomaci, vesciche e intestini trattati di cui al punto 7.9 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.</p> <p>(3) In deroga al punto 4, le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere importati.</p> <p>Se non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate con una striscia blu chiaramente visibile sull'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000.</p> <p>Nel caso di importazioni, al documento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 sono aggiunte informazioni sul numero di carcasse o parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e sul numero di quelle per le quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.</p> <p>(4) Applicabile unicamente alle importazioni di intestini trattati.</p> <p>(5) In deroga al punto 3, le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere importati.</p> <p>Se non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate con una striscia blu chiaramente visibile sull'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000.</p> <p>Per quanto riguarda le importazioni, al documento di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 136/2004 sono aggiunte informazioni specifiche sul numero di carcasse o parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e sul numero di quelle per le quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.</p> <p>(6) Per latte crudo e prodotti lattiero-caseari si intendono latte crudo e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano, quali definiti al punto 7.2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(7) Data o date di produzione. Le importazioni di latte crudo e di prodotti a base di latte non sono consentite se sono stati ottenuti prima della data di autorizzazione all'esportazione nell'Unione europea del paese terzo, o di parte di esso, di cui ai punti I.7. o I.8., o durante un periodo in cui l'Unione europea ha emanato misure restrittive nei confronti delle importazioni di latte crudo e di prodotti a base di latte da tale paese terzo, o da parte di esso.</p> <p>(8) Numero dello stabilimento per prodotti della pesca autorizzato a esportare nell'UE.</p> <p>(9) Paese d'origine autorizzato a esportare nell'UE.</p> <p>(10) In caso di prodotti composti contenenti solo ovoprodotti o prodotti della pesca, si può accettare la firma di un ispettore ufficiale.</p> <p>— Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.</p>		

**PAESE****Prodotti composti destinati al consumo umano**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale ⁽¹⁰⁾</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p style="text-align: right;">Titolo e qualifica:</p> <p style="text-align: right;">Firma:</p>		



ALLEGATO II

Modello di certificato sanitario per il transito o il magazzinaggio nell'Unione europea di prodotti composti destinati al consumo umano

PAESE:

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.		
			I.3. Autorità centrale competente				
			I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Deposito doganale <input type="checkbox"/>		Rifornitore di navi <input type="checkbox"/>
					Nome Indirizzo N. di riconoscimento		
					Codice postale		
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/>		Nave <input type="checkbox"/>	Treno wagon <input type="checkbox"/>	I.16. PIF d'ingresso nell'UE		
	Autocarro <input type="checkbox"/>		Altro <input type="checkbox"/>			I.17.	
	Identificazione Riferimento documentale						
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)		
					I.20. Quantità		
	I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/>				Refrigerato <input type="checkbox"/>	I.22. Numero di colli	
				Congelato <input type="checkbox"/>			
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24. Tipo di imballaggio			
I.25. Merce certificata per Consumo umano <input type="checkbox"/>							
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>				I.27.			
Paese terzo				Codice ISO			
I.28. Identificazione della merce Impianto di fabbricazione							
		Numero di colli	Natura della merce	Peso netto	Numero del lotto		



PAESE

**Prodotti composti destinati al consumo umano
Transito/magazzinaggio**

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.			
		<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale/ispettore ufficiale, certifica che i prodotti composti descritti sopra contengono:</p> <p>(¹) oppure II.1.A Prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati(²) in qualunque quantità, e che i suddetti prodotti a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati sono stati fabbricati in conformità alla decisione 2007/777/CE della Commissione e contengono i seguenti ingredienti carnei, conformi ai criteri che seguono:</p> <table border="0" data-bbox="347 539 1374 568"> <tr> <td style="text-align: center;">Specie A)</td> <td style="text-align: center;">Trattamento B)</td> <td style="text-align: center;">Origine C)</td> </tr> </table> <p>A) Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati. La legenda dei codici è la seguente: BOV = animali domestici bovini (<i>Bos taurus</i>, <i>Bison bison</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e loro incroci); OVI = animali domestici delle specie ovina (<i>Ovis aries</i>) e caprina (<i>Capra hircus</i>); EQI = animali domestici della specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci); POR = animali domestici della specie suina (<i>Sus scrofa</i>); RM = conigli domestici, PFG = pollame domestico e selvaggina da penna d'allevamento, RUF = animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi; RUW = animali non domestici in libertà diversi dai suidi e dai solipedi; SUW = suidi non domestici in libertà; EQW = solipedi non domestici in libertà; WL = leporidi selvatici; WGB = volatili selvatici.</p> <p>B) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto, secondo quanto precisato nell'allegato II, parti 2, 3 e 4, della decisione 2007/777/CE.</p> <p>C) Inserire il codice ISO del paese d'origine del prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati compreso nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE e, se la legislazione dell'Unione ha introdotto una regionalizzazione per il relativo ingrediente carneo, indicare la regione ai sensi dell'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE oppure lo Stato membro dell'Unione europea. Il paese di origine dei prodotti a base di carne deve rispettare uno dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> — corrispondere al paese esportatore indicato nella casella I.7.; — essere uno Stato membro dell'Unione europea; — essere un paese terzo, o una parte del medesimo, autorizzato a esportare nell'Unione prodotti a base di carne sottoposti al trattamento A di cui all'allegato II della decisione 2007/777/CE, a condizione che il paese terzo in cui il prodotto composto viene fabbricato sia anche autorizzato a esportare nell'Unione prodotti a base di carne sottoposti al suddetto trattamento.] <p>(¹) e/oppure II.1.B Prodotti lattiero-caseari trasformati (³) in una quantità che sia pari ad almeno la metà della massa del prodotto composto o prodotti lattiero-caseari che non siano a lunga conservazione in qualsiasi quantità che:</p> <p>a) sono stati fabbricati in (paese) Il paese di origine dei prodotti a base di latte deve rispettare uno dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> — corrispondere al paese esportatore indicato nella casella I.7.; — essere uno Stato membro dell'Unione europea; — essere un paese terzo autorizzato a esportare nell'Unione latte e prodotti a base di latte compresi nella colonna A o B dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, a condizione che il paese terzo in cui il prodotto composto viene fabbricato sia anch'esso autorizzato, alle stesse condizioni, a esportare nell'Unione latte e prodotti lattiero-caseari. <p>Il paese d'origine indicato alla casella I.7. deve figurare nell'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e il trattamento deve essere conforme al trattamento previsto nel suddetto elenco per il paese in questione;</p> <p>b) sono stati fabbricati a partire da latte proveniente da animali:</p> <ol style="list-style-type: none"> i) controllati dal servizio veterinario ufficiale, ii) provenienti da aziende non soggette a restrizioni per afta epizootica o peste bovina, e iii) sottoposti a controlli veterinari periodici per accertare l'osservanza delle condizioni di polizia sanitaria di cui alla sezione IX, capitolo I dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE; <p>c) sono prodotti lattiero-caseari fabbricati a partire da latte crudo ottenuto da:</p> <p>(¹) [vacche, pecore, capre o bufale e, prima dell'importazione nel territorio dell'UE, sono stati sottoposti o sono stati fabbricati a partire da latte crudo che è stato sottoposto:</p> <p>(¹) a seconda dei casi [a un trattamento di pastorizzazione con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto mediante pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e se del caso sufficiente a garantire una reazione negativa a un test di fosfatasi alcalina eseguito immediatamente dopo il trattamento;]</p>	Specie A)	Trattamento B)	Origine C)	
Specie A)	Trattamento B)	Origine C)				



PAESE

Prodotti composti destinati al consumo umano
Transito/magazzinaggio

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(¹) oppure [a un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F₀ pari o superiore a 3;]</p> <p>(¹) oppure [a un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]</p> <p>(¹) oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato a latte con pH inferiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina;]</p> <p>(¹) oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato 2 volte a latte con pH pari o superiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina, immediatamente seguito da</p> <p style="padding-left: 40px;">(¹) oppure [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;]</p> <p style="padding-left: 40px;">(¹) oppure [un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, combinato all'essiccazione;]</p> <p>(¹) oppure [animali diversi da vacche, pecore, capre o bufale e, prima dell'importazione nel territorio dell'UE, sono stati sottoposti o sono stati fabbricati a partire da latte crudo che è stato sottoposto:</p> <p style="padding-left: 40px;">(¹) oppure [a un processo di sterilizzazione fino a ottenere un valore F₀ pari o superiore a 3;]</p> <p style="padding-left: 40px;">(¹) oppure [a un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]</p> <p>(d) sono stati prodotti il o nel periodo dal al (⁴).]</p>		
<p>e/o [II.1.C Ovoprodotti trasformati originari del paese autorizzato (⁵)</p> <p>fabbricati a partire da uova provenienti da uno stabilimento che soddisfa le condizioni di cui alla sezione X dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e che, alla data del rilascio del presente certificato, è indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008 e</p> <p><i>a seconda dei casi</i></p> <p>(¹) [II.1.C.1 [attorno al quale, in un raggio di 10 chilometri (comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo), non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;]</p> <p><i>oppure</i></p> <p>(¹) [II.1.C.2 [gli ovoprodotti sono stati trasformati:</p> <p style="padding-left: 40px;">(¹) [l'albume liquido è stato portato:</p> <p style="padding-left: 80px;">(¹) [a 55,6 °C per 870 secondi;]</p> <p style="padding-left: 80px;">(¹) oppure [a 56,7 °C per 232 secondi;]</p> <p style="padding-left: 40px;">(¹) oppure [il 10 % di tuorlo salato è stato portato a 62,2 °C per 138 secondi;]</p> <p style="padding-left: 40px;">(¹) oppure [l'albume essiccato è stato portato:</p> <p style="padding-left: 80px;">(¹) [a 67 °C per 20 ore;]</p> <p style="padding-left: 80px;">(¹) oppure [a 54,4 °C per 513 ore;]</p> <p style="padding-left: 40px;">(¹) oppure [le uova intere sono state portate almeno:</p> <p style="padding-left: 80px;">(¹) [a 60 °C per 188 secondi;]</p> <p style="padding-left: 80px;">(¹) oppure [sono state completamente cotte.]</p> <p style="padding-left: 80px;">[le miscele di uova intere sono state portate almeno:</p> <p style="padding-left: 80px;">(¹) [a 60 °C per 188 secondi;]</p> <p style="padding-left: 80px;">(¹) oppure [a 61,1 °C per 94 secondi;]</p>		



PAESE

Prodotti composti destinati al consumo umano
Transito/magazzinaggio

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Note</p> <p>Parte I:</p> <p>— Casella I.7.: Inserire il codice ISO del paese d'origine del prodotto composto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati compreso nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE e/o dei prodotti a base di latte trasformati di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione.</p> <p>— Casella I.11.: Nome e indirizzo degli stabilimenti di fabbricazione dei prodotti composti. Nome del paese d'origine, che deve coincidere con il paese d'origine indicato alla casella I.7.</p> <p>Numero di riconoscimento: non applicabile.</p> <p>— Casella I.15.: Numero di immatricolazione (vagone ferroviario o container e autocarri), numero del volo (aereo) o nome (nave). In caso di trasporto mediante container, indicare alla casella I.23 il numero totale dei container, il loro numero d'immatricolazione e l'eventuale numero di serie dei sigilli. In caso di operazioni di scarico e carico, lo speditore ne deve informare il PIF di introduzione nell'Unione europea.</p> <p>— Casella I.19.: Utilizzare il codice pertinente del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane, ad esempio: 16.01; 16.02; 16.03; 16.04; 16.05; 19.01; 19.02; 19.05; 20.04; 20.05; 21.03; 21.04; 21.05; 21.06.</p> <p>— Casella I.20.: Indicare il peso lordo e il peso netto totali.</p> <p>— Casella I.23.: Nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.28.: <i>Impianto di fabbricazione</i>: inome, indirizzo ed eventuale numero di riconoscimento degli stabilimenti di fabbricazione dei prodotti composti. Natura della merce: in caso di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati, indicare «prodotto a base di carne», «stomaci trattati», «vesciche trattate» o «intestini trattati». In caso di prodotto composto contenente prodotti lattiero-caseari indicare «prodotto lattiero-caseario».</p> <p>Parte II:</p> <p>(¹) Barrare la dicitura non pertinente.</p> <p>(²) Prodotti a base di carne di cui al punto 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 e stomaci, vesciche e intestini trattati di cui al punto 7.9 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4 della decisione 2007/777/CE.</p> <p>(³) Per latte crudo e prodotti lattiero-caseari si intendono latte crudo e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano, quali definiti al punto 7.2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(⁴) Data o date di produzione. Le importazioni di latte crudo e di prodotti a base di latte non sono consentite se sono stati ottenuti prima della data di autorizzazione all'esportazione nell'Unione europea del paese terzo, o di parte di esso, di cui ai punti I.7. o I.8., o durante un periodo in cui l'Unione europea ha emanato misure restrittive nei confronti delle importazioni di latte crudo e di prodotti a base di latte da tale paese terzo, o da parte di esso.</p> <p>(⁵) Paese d'origine autorizzato a esportare nella UE.</p> <p>— Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.</p>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		